



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

Reg. delibere n. 52

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU). Parziale revoca deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 13.01.2012.

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **SETTE** del mese di **AGOSTO** alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

Cavazza Ellen

pre	ass
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Cavazza

Ellen

Lovato

Claudio

Storti

Ercole

Beltrame

Marco

Vicentini

Stefano

Disconzi

Lorella

Pandian

Thomas

Bevilacqua

Nadia

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Rossi Ornella

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dr.ssa Ornella Rossi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Cavazza Ellen, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopraindicato, depositato almeno 24 ore prima nella sala delle adunanze.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU). Parziale revoca deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 13.01.2012.

Pareri acquisiti sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 052 in data 07.08.2012

I sottoscritti, in qualità di Responsabili dei Servizi, esprimono sulla seguente proposta di deliberazione, ai sensi D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i propri rispettivi pareri come di seguito:

Per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere:

- favorevole.....
 contrario

Data, 07.08.2012

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE



F.to Avogaro rag. Livio

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267 che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Il Sindaco legge il punto all'ordine del giorno passa la parola al Consigliere Comunale Vicentini Stefano per la sua illustrazione.

Il Consigliere Vicentini descrive il regolamento oggetto della delibera, spiegando, in particolare, le definizioni di soggetti attivi, passivi, basi imponibili (che rimangono invariate). Spiega che aumenta l'aliquota agli istituti di credito, mentre le altre aliquote rimangono sostanzialmente invariate, auspicando che questo possa perdurare nel tempo. I terreni agricoli sono esenti, perché rientranti in area montana. Passa quindi a definire quelle che sono le agevolazioni e le detrazioni, chiarendo che i fabbricati di proprietà di anziani domiciliati in case di riposo saranno esenti dal pagamento dell'imposta succitata. Nel regolamento poi si chiarisce la modalità di pagamento attraverso il modello F24 e si disciplinano come dovranno essere le dichiarazioni, i versamenti e le procedure per perfezionare gli stessi.

Il Consigliere Pandian Thomas, che prende la parola dopo l'intervento del consigliere di maggioranza, sostiene che il regolamento che si va ad approvare ricalca fundamentalmente quello che è stato definito in ambito normativo nazionale.

Precisa inoltre che l'art. 7 riguarda la riduzione dell'aliquota per i fabbricati inagibili. Ritiene che la disciplina di questo punto sia troppo restrittiva: infatti la circolare del Ministero delle Finanze illustra dei criteri ma il Consiglio Comunale ha comunque un'autonomia decisionale su questo punto. Ritenendo la fattispecie troppo restrittiva, in quanto, le abitazioni, se non sono fatiscenti, sono assoggettate ad imposta come seconda casa, proponiamo in merito un emendamento.

L'emendamento è acquisito agli atti e allegato alla presente dopo il regolamento IMU.

Il Sindaco prende la parola e spiega che, a norma di regolamento sul funzionamento del Consiglio, l'emendamento doveva essere presentato prima.

Il Consigliere comunale Pandian Thomas chiede flessibilità, spiegando che i documenti del Consiglio Comunale li avevano avuti nella mattinata. Coglie l'occasione per chiedere che il Consiglio venga convocato il giovedì, in modo da avere 3 giorni feriali a disposizione per acquisire i documenti.

Il Consigliere Vicentini Stefano, in merito all'emendamento, spiega che occorre valutare le situazioni concrete e verificare i riflessi sul bilancio comunale prima di concedere deroghe ed esenzioni ulteriori. Egli sostiene che, a fronte di una verifica di bilancio, se ci saranno i margini, eventuali modifiche saranno portate nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

Il Sindaco ricorda che la convocazione del Consiglio è propria prerogativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

Vista propria deliberazione n. 1 del 13.01.2012, che istituiva l’imposta municipale unica e determinava le relative aliquote;

Considerato che, a seguito dei successivi interventi normativi, risulta necessario revocare parzialmente la sopra richiamata delibera, facendo salve le aliquote in essa deliberate, che rimangono vigenti ;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU;

Preso atto dell’emendamento presentato dalla minoranza, inerente ulteriori esenzioni di imposta;

Dato atto che esso è stato presentato fuori termine, senza che si sia potuto procedere ad un’analisi dei riflessi contabili di eventuali ulteriori esenzioni, e che esso non può essere recepito in questa sede;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, proclamata dal Presidente:

Consiglieri presenti: 8;

favorevoli: 6;

contrari: 0;

astenuiti: 2 (Pandian Thomas e Bevilacqua Nadia);

DELIBERA

1. Di revocare parzialmente la propria deliberazione n. 1 del 13.01.2012, facendo salve le aliquote in essa deliberate, che di seguito si riportano:

Abitazioni principali e relative pertinenze: 0,4 %

Altri fabbricati: 0,76 %

2. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il quale entra in vigore, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, dal 1° gennaio 2012;

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, richiamato in detta norma;

4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
(Provincia di Verona)

***REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA***

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

- Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 6 BASE IMPONIBILE
- Articolo 7 RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
- Articolo 8 TERRENI AGRICOLI
- Articolo 9 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 10 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 11 ASSIMILAZIONI
- Articolo 12 ESENZIONI
- Articolo 13 QUOTA RISERVATA ALLO STATO
- Articolo 14 VERSAMENTI
- Articolo 15 DICHIARAZIONE
- Articolo 16 ACCERTAMENTO
- Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 18 SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 19 RIMBORSI
- Articolo 20 CONTENZIOSO
- Articolo 21 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Giovanni Ilarione dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di San Giovanni Ilarione, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni agricoli.

Articolo 3

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell’ imposta è il Comune di San Giovanni Ilarione relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a **65** a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 7

RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n.457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo, totale o parziale;
 - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino
 - d. l'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'art.5, comma 5, D.Lgs. 504/92, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Articolo 8

TERRENI AGRICOLI

1. Il Comune di San Giovanni Ilarione è ricompreso nell'elenco dei Comuni di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 per quanto riguarda i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, pertanto tutti i terreni agricoli sono esenti dall'imposta.

Articolo 9
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 10
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la

riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 11 ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 12 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - h. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di San Giovanni Ilarione risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

Articolo 13

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'imposta annua non superi l'importo di euro 12,00.

Articolo 15 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 16 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta

giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 18

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

Articolo 19
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 20
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 21
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il ... e si applica dal 1° gennaio 2012.

Gruppo consiliare NOI per San Giovanni

Spettabile Sindaco del comune di San Giovanni Ilarione

Oggetto: Emendamento alla delibera o.d.g. n. 5 sul regolamento I.M.U. .

I sottoscritti consiglieri,

- Vista la normativa e le circolari in particolare la 3/DF del 18/05/2012 in cui relativamente alla riduzione per i fabbricati inagibili ed inabitabili si afferma quanto segue: punto 8, "...è riconosciuta ai comuni la possibilità di disciplinare nel proprio regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione."
- Constatato che la proposta inserita nel regolamento di stasera è estremamente penalizzante per il cittadino nel senso di obbligarlo a pagare come seconda casa anche una abitazione non utilizzata, priva di bagno e magari usata come deposito/ripostiglio e ciò riteniamo non sia assolutamente giusto visto quanto la legge permette al comune nel senso di normare da se i casi di riduzione.


Per tali motivazioni proponiamo la sostituzione del punto 2 dell'articolo 7 con la seguente formulazione:

"2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile esiste quando entrambe le seguenti cause sussistono contemporaneamente:

- a. mancanza di servizi igienici del fabbricato;**
- b. non utilizzo come residenza del fabbricato da parte di alcuno."**

San Giovanni Ilarione, 07/08/2012

I consiglieri comunali


.....


.....

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Cavazza Ellen



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Ornella Rossi

SI ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e dagli artt. 1 e 3 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Albo Pretorio Informatico.

[X] è stata comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Pelosato Eleonora

SI ATTESTA INOLTRE

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

[X] La presente deliberazione è COPIA CONFORME all'originale ad uso amministrativo, archiviato presso gli Uffici del Comune di San Giovanni Ilarione



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale Dr.ssa Ornella Rossi, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali").



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Ornella Rossi

La presente deliberazione viene trasmessa, per l'esecuzione, ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> SEGRETERIA	<input type="checkbox"/> UFFICIO DEMOGRAFICO- ELETTORALE	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA - SERVIZIO ECONOMATO	<input type="checkbox"/> UFFICIO ECOLOGIA
<input type="checkbox"/> PERSONALE	<input type="checkbox"/> UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE	<input type="checkbox"/> TRIBUTI	<input type="checkbox"/> EDILIZIA PRIVATA - EDILIZIA PUBBLICA - URBANISTICA
	<input type="checkbox"/> COMMERCIO	<input type="checkbox"/> POLIZIA MUNICIPALE	